

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 5 luglio 1895, *Pres. BIANCHI P. Est. BARGONI; Gaudiosi c. Congregazione di carità di Colliano.*

**Opere pie — Conti dei tesorieri — Approvazione della Giunta amministrativa — Decisioni relative — Impugnabilità — Consiglio di Stato — Corte dei conti** (L.17 luglio 1890 sulle Opere pie, art.35, 42; L.2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 24).

*Le decisioni della Giunta prov. amm. relative all'approvazione dei conti dei tesorieri delle Opere pie non possono impugnarsi dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato neppure per violazione di legge od eccesso di potere, ma sono soltanto soggette a ricorso alla Corte dei conti.*

La Sezione, ecc. — Attesoché la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo di aver posto, coll'art.35, queste istituzioni sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa, sottopone coll'art.36 alla approvazione di essa il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori, e col successivo art.42 ammette contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in questa materia dei conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri e degli esattori, il ricorso alla Corte dei conti, pel quale ricorso l'art.45 del regolamento 5 febbraio 1891 D.99 stabilisce la decorrenza del termine e le diverse modalità.

Attesoché dinanzi ad una giurisdizione su tale materia così chiaramente stabilita con relative attribuzioni contenziose, viene di necessità a mancare ogni competenza della IV sezione del Consiglio di Stato, come è del resto esplicitamente dichiarato nell'art.24 della legge 2 giugno 1889, né varrebbe il dire che la IV sezione sia, nel caso concreto, chiamata a giudicare, non dei conti di un tesoriere, ma del denunziato eccesso di potere o di violazione di legge in cui sarebbe caduta la Giunta provinciale amministrativa di Salerno respingendo il ricorso dell'ex tesoriere Gaudiosi e negandogli perciò di esperire contro la decisione 9 marzo 1891 il rimedio della revocazione; imperocché non altrimenti ha creduto quella Giunta provinciale amministrativa di poter pronunciare il rigetto del ricorso Gaudiosi se non in quanto ha ritenuto che le anteriori decisioni erano decisioni contabili divenute anche per suo giudizio irrevocabili, il che significa tali da essere tolte per ragioni di materia, e per disposizione di legge, alla competenza di questa IV Sezione del Consiglio di Stato.

Per questi motivi, rigetta, ecc.